

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3044

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TREMELLONI

Annunziata il 3 dicembre 1952

Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 maggio 1952, n. 610: «Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi», si propone, fra l'altro, di dare una regolamentazione ai casi di mancata denuncia, da parte degli enti, dei dipendenti obbligati all'iscrizione agli Istituti di previdenza. La regolarizzazione di questi casi avviene spesso dopo molti anni dalla effettiva assunzione e talvolta addirittura all'atto stesso della cessazione dal servizio, determinando così quasi contemporaneamente il versamento da parte degli enti di tutti i contributi arretrati con relativi interessi e da parte degli Istituti di previdenza l'assegnazione di una pensione commisturata a tutti gli anni dell'effettivo servizio prestato e durante i quali non sono stati regolarmente versati i contributi.

Queste sistemazioni *in extremis* sono causa di notevole aggravio agli enti e di danno rilevante nei confronti degli Istituti di previdenza, i quali contro la riscossione di limitata somma devono provvedere alla erogazione di pensioni per tutto il periodo di

servizio prestato, mentre, se i contributi fossero stati regolarmente versati, sarebbero stati utilmente investiti.

Allo scopo pertanto di limitarne la gravosità, la citata norma dell'articolo 31 prevede, fra l'altro, che le dette sistemazioni non possano risalire oltre i dieci anni precedenti le sistemazioni stesse.

L'ultimo comma, peraltro, prevede che la norma suddetta non si applicherà qualora la regolarizzazione sia effettuata entro il 31 dicembre 1952: in tal caso la sistemazione si riferirà a tutto il servizio prestato e non solo agli ultimi 10 anni.

Come è noto ai colleghi, il disegno di legge, poi divenuto la legge 24 maggio 1952, n. 610, fu presentato alla Camera dei deputati il 14 luglio 1951, approvato dalla IV Commissione in sede legislativa il 20 febbraio 1952, presentato al Senato il 6 marzo 1952, approvato l'8 maggio 1952 e finalmente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 17 giugno 1952 con entrata in vigore al giorno successivo.

Il termine pertanto per la regolarizzazione a pieno effetto, stabilito all'atto della presentazione del disegno di legge al 31 di-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cembre 1952 nella presunzione di un rapido *iter* legislativo, si è di fatto ridotto a circa sei mesi.

Sembra evidente, in considerazione della complessità delle pratiche occorrenti per le

dette sistemazioni, la eccessiva brevità del termine e pertanto se ne propone la proroga con una norma che in ogni caso tenga conto del periodo di tempo necessario per l'approvazione delle due Camere.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine del 31 dicembre 1952 fissato all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è prorogato a sei mesi dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.